

**REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI  
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE**

**TITOLO I  
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 1 - Istituzione di un elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. È istituito presso la Stazione Appaltante identificata come “Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.” un elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Le finalità che “Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.” intende raggiungere con l'elenco di cui al comma 1 sono:
  - a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;
  - b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
  - c. preconstituire in ogni caso una sintesi aggiornata degli operatori economici presenti nei settori merceologici d'interesse aziendale, ai più generali fini di ricerche di mercato.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non garantisce l'affidamento di forniture, servizi e lavori; gli operatori economici non potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, la stazione appaltante non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso in capo agli iscritti, di revocare i singoli Elenchi attivati, e/o modificare i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o modificare il presente Regolamento;
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare indagini di mercato e/o altre forme previste dalla normativa al fine di reperire altri operatori economici presenti sul mercato nell'eventualità il numero di iscritti all'interno di una specifica classe / categoria non fosse ritenuto sufficiente oppure la categoria merceologica richiesta non fosse presente all'interno dell'elenco

oppure ritenuta eccessivamente specialistica o, comunque, nei casi che riterrà opportuni previa debita motivazione;

6. Tutti i requisiti ed i riferimenti quivi indicati saranno ritenuti immediatamente superati se in contrasto con normativa sopravvenuta.

## **Articolo 2 - Ambito applicativo**

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui alle altre disposizioni di legge e regolamentari in tema di affidamenti pubblici, nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie della stazione appaltante.

2. L'elenco è utilizzato dalla stazione appaltante per i seguenti affidamenti:

a. nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;

b. nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) e c- bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50s.m.i..

c. La Stazione Appaltante si riserva, in via facoltativa e senza alcun obbligo verso gli iscritti, la possibilità di compiere ricerche di mercato e contrattualizzare operatori economici presenti all'interno dell'elenco degli operatori economici per procedure ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

## **Articolo 3 - Soggetti ammessi a presentare l'istanza d'iscrizione all'elenco di operatori economici**

1. Sono ammessi all'iscrizione all'elenco gli operatori economici nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 s.m.i. e, nello specifico:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 -ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 – *ter* del codice civile;
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- f) g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- g) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri membri e costituiti secondo la legislazione vigente nei rispettivi paesi;
- i) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

#### **Articolo 4 - Requisiti di ammissione all'elenco di operatori economici di carattere generale e di idoneità professionale**

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, gli operatori economici per i quali sussistono le cause d'esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50s.m.i
2. In merito ai requisiti di idoneità professionale, gli operatori economici, ai fini dell'iscrizione all'elenco devono essere regolarmente iscritti:
  - a. qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le stesse categorie di specializzazione di iscrizione all'elenco;
  - b. qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, all'albo professionale previsto per legge;
  - c. qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali;
  - d. qualora si tratti di operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'operatore dovrà attestare il possesso dei requisiti di natura generale e di idoneità professionale mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del disposto del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i. all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo;
- 4.. L'operatore potrà sempre caricare a sistema documenti ulteriori rispetto al modulo predisposto all'uopo se ritenute rilevanti e la Stazione Appaltante potrà tenerli in considerazione se ritenuti importanti;
- 5.. L'operatore dovrà rendere tempestivamente (e comunque entro e non oltre giorni sette naturali e consecutivi dall'evento tramite la richiesta di aggiornamento dei dati e dei documenti caricati a sistema) edotta la Stazione Appaltante di ogni circostanza sopravvenuta durante la permanenza dell'iscrizione a pena, nel caso si appalesasse tale carenza informativa, della facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla revoca della permanenza dello stesso nell'elenco;
6. In caso di presentazione di false dichiarazioni l'Operatore Economico, oltre a incorrere in un provvedimento espulsivo dell'elenco degli operatori economici e nelle possibili sanzioni di legge, sarà segnalato presso le Autorità competenti per i provvedimenti di cui all'attuale articolo 80 comma 12 d.lgs. 50/2016 s.m.i. o, in ogni caso, che saranno ritenuti di legge;
7. E' facoltà dell'Operatore Economico produrre, oltre alle dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante, ogni eventuale documento e/o dichiarazione ritenga necessaria od opportuna con riguardo alla propria posizione;

#### **Articolo 5 - Divieti**

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 3 potranno proporre domanda d'iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
  - a. Non è permessa dal Portale di iscrizione la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
  - b. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
  - c. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
  - d. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
2. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 incorrano in uno dei divieti di cui al comma 6, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la stazione appaltante prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

**TITOLO II**  
**ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI**

**Articolo 6 - Articolazione dell'elenco di operatori economici**

1. L'elenco è articolato in tre sezioni:
  - a. servizi,
  - b. forniture,
  - c. lavori.

**CAPO I**  
**SERVIZI E FORNITURE**

**Articolo 7 - Categorie di specializzazione e classi di importo dei servizi**

1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.
2. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
  - a. Classe 1 importo inferiore a € 40.000,00;
  - b. Classe 2 importo da € 40.000,00 fino a € 100.000,00;
  - c. Classe 3 importo da € 100.000,01 fino alla soglia comunitaria (€214.000,00);
4. Salva diversa indicazione dell'operatore economico, l'iscrizione alla fascia d'importo superiore comporta l'iscrizione anche alla fascia d'importo inferiore.

**Articolo 8 - Categorie di specializzazione e classi d'importo delle forniture**

1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.
2. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
  - a. Classe 1 importo inferiore a € 40.000,00;
  - b. Classe 2 importo da € 40.000,00 fino a € 100.000,00,

c. Classe 3 importo da € 100.000,01 fino alla soglia comunitaria (€214.000,00);

4. Salva diversa indicazione dell'operatore economico, l'iscrizione alla fascia d'importo superiore comporta l'iscrizione anche alla fascia d'importo inferiore.

#### **Articolo 9 - Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria per l'iscrizione**

1. Per la sola iscrizione alle classi d'importo 2 e 3, i soggetti di cui all'articolo 3 devono possedere, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, il seguente requisito di capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante sottoscrizione del format della dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione o dell'istanza di rinnovo almeno pari al valore massimo della classe d'importo (inteso come valore massimo) della categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, (fatturato globale) di cui la metà maturato con riferimento alla categoria di specializzazione scelta (fatturato specifico); per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti inerenti il fatturato (globale e specifico) devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3 x anni di attività)];

2. La sottoscrizione del modulo per poter procedere all'iscrizione all'interno dell'elenco degli operatori economici impegna l'Operatore a garantire, in caso di controllo, almeno la presenza dei requisiti minimi succitati e comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

3. La Stazione appaltante, qualora le soglie di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (e che, comunque, rilevano ai fini della tipologia di procedura da esperire) dovessero subire delle variazioni, si riserva di procedere ad una revisione dell'elenco, chiedendo agli operatori già iscritti di aggiornare le proprie dichiarazioni in relazione alle nuove classi di importo;

4. Nelle more del perfezionamento di tale revisione, gli operatori potranno comunque essere invitati alle relative procedure salva una dimostrazione da parte loro di possedere i requisiti prescritti, laddove maggiormente gravosi di quelli richiesti per l'iscrizione alla classe di appartenenza originaria.

5. La Stazione Appaltante, tenendo fermo il requisito economico – finanziario di cui sopra, procederà ad invitare gli Operatori Economici iscritti in classe 3 tenendo conto della maggiore o minore cifra che caratterizzerà la soglia comunitaria in vigore al momento dell'indizione della procedura di gara;

6. La Stazione Appaltante si riserva di verificare i requisiti così dichiarati in sede di iscrizione all'atto dell'eventuale invito alla procedura di gara e, più in generale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

7. Vale comunque il disposto di cui all'articolo 86, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

## CAPO II

### LAVORI

#### **Articolo 10 - Categorie di specializzazione e classi di importo**

1. Gli esecutori di lavori sono iscritti per categorie di specializzazioni e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.
2. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui all'Allegato C al presente Regolamento.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
  - a. Classe 1 importo inferiore a € 40.000,00;
  - b. Classe 2 importo da € 40.000,00 fino a € 150.000,00;
  - c. Classe 3 importo da € 150.000,01 fino a € 258.000,00;
  - d. Classe 4 importo da € 258.000,01 fino a € 516.000,00;
  - e. Classe 5 importo da € 516.000,01 a € 1.000.000,00.
4. Salva diversa indicazione dell'operatore economico, l'iscrizione alla fascia d'importo superiore comporta l'iscrizione anche alla fascia d'importo inferiore.

#### **Articolo 11 - Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale per l'iscrizione**

1. Sono ammessi a richiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, per le classi di lavoro d'importo pari od inferiore a € 150.000,00 tutti gli operatori economici che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo, comprovandolo all'atto dell'iscrizione mediante sottoscrizione del modulo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  - a1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo di importo non inferiore a € 39.999,99, se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla classe 1 di cui all'articolo 10;
  - a2. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo di importo non inferiore a € 150.000,00, se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla classe 2 di cui all'articolo 10;
  - b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore, nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo, al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio medesimo;
  - c. adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per le classi di lavoro d'importo pari od inferiore a € 150.000,00 (cioè classe 1 e classe 2), si specifica che, in alternativa al possesso dei requisiti speciali di cui al comma precedente, l'operatore

economico, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 207/2010 s.m.i., può spendere la certificazione SOA che lo abilita all'esecuzione di quella categoria di lavori.

3. Per i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, gli operatori economici devono altresì presentare l'attestato di buon esito dei lavori analoghi sopra citati rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni a cui si riferiscono i lavori analoghi eseguiti;

4. All'atto dell'iscrizione l'Operatore Economico, se in possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà dichiarare di disporre dei requisiti speciali previsti per l'iscrizione alla classe richiesta ma la Stazione Appaltante si riserva, all'atto dei controlli, di richiedere la comprova di quanto previsto ai commi precedenti;

5. E' sempre facoltà dell'Operatore Economico allegare, oltre alla domanda di iscrizione / rinnovo, anche documenti a comprova di quanto sopra che saranno liberamente apprezzati dalla Stazione Appaltante;

6. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria relativamente alla quale è formulata la domanda di ammissione o la richiesta di variazione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

7. Sono ammessi a richiedere l'iscrizione all'elenco per le classi di lavoro di importo superiore a € 150.000,00 tutti gli operatori economici che attestino mediante sottoscrizione del modulo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere le attestazioni SOA necessarie ad eseguire i lavori di cui alle categorie di lavori specificati nell'Allegato C al presente Regolamento secondo i seguenti importi:

- a. classifica I se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla classe 3 di cui all'articolo 10;
- b. classifica II se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla classe 4 di cui all'articolo 10;
- c. classifica III se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla classe 5 di cui all'articolo 10.

### **TITOLO III**

#### **PROCEDURA D'ISCRIZIONE**

#### **Articolo 12 – Adempimenti per l'iscrizione all'elenco aperto degli operatori economici**

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è suddiviso nelle categorie di specializzazione di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento e consultabili sul sito [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it) ;.

2. La Stazione Appaltante avrà la facoltà d'integrare e di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze interne
3. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, potranno avanzare la propria domanda d'iscrizione in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento e sulla base del modulo predisposto dalla Stazione Appaltante in cui poter auto certificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la presenza dei requisiti di natura generale e speciale;
4. La domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico; nel caso di domanda sottoscritta da un procuratore legale, dovrà essere allegata la procura.
5. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda d'iscrizione, la Stazione Appaltante concluderà l'esame della medesima dando comunicazione all'istante dell'accoglimento o del rigetto della domanda.
6. In difetto di comunicazione da parte della Stazione Appaltante, trascorso il termine di cui al comma precedente, la domanda d'iscrizione deve intendersi come accolta seppur con riserva di successivi controlli;
7. Qualora la documentazione presentata non dovesse risultare completa o occorresse un supplemento di istruttoria alla luce di elementi che la Stazione appaltante ritenesse di analizzare, l'iscrizione, anche nel caso siano trascorsi i trenta giorni, potrà essere sospesa per il tempo necessario a contattare l'Operatore Economico per acquisire le eventuali integrazioni o giustificazioni richieste;
8. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la domanda d'iscrizione, la stazione appaltante comunicherà all'istante le ragioni del mancato accoglimento e quest'ultimo avrà dieci giorni lavorativi per presentare le proprie contro deduzioni e produrre ulteriore documentazione a supporto; la comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di cui al comma precedente.
9. Decorso il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dalla presentazione delle contro deduzioni e della eventuale documentazione a corredo delle stesse senza che vi sia alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante, la domanda s'intenderà accolta; in caso di esito negativo, la relativa comunicazione sarà comunicato entro il termine di cui sopra e dovrà tenere conto delle controdeduzioni e della documentazione presentate dall'operatore economico;
10. Gli Operatori Economici la cui domanda di iscrizione sarà rigettata non verranno inseriti nell'elenco verrà loro attribuito lo status di "Non abilitato" senza che egli possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante;

11. La pubblicazione del presente regolamento, dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, e dei relativi avvisi nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

### **Articolo 13 – Comunicazioni**

- 1.. Ogni comunicazione afferente l'elenco e diretta all'Operatore Economico verrà effettuata tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato da quest'ultimo in fase di registrazione;
- 2.. la mancata consegna di una comunicazione per errore di digitazione e/o mancato aggiornamento dell'indirizzo di riferimento sarà integralmente a carico dell'Operatore Economico e nulla potrà essere imputato alla Stazione Appaltante.

### **Articolo 14 - Durata dell'iscrizione**

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è permanente.
2. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale con obbligo in capo all'Operatore Economico di tempestivo aggiornamento in caso di modifica delle condizioni presenti all'atto dell'iscrizione.
3. Al termine di periodo di un anno dall'inoltro della domanda di iscrizione o dall'inoltro della domanda di rinnovo, ogni operatore economico ha l'onere di procedere al rinnovo dell'iscrizione.
4. L'operatore economico, una volta scaduta la validità della sua iscrizione non potrà essere interpellato fino al completamento della nuova iscrizione senza che esso possa vantare alcun diritto e/o pretesa in capo alla Stazione Appaltante;
5. Trenta giorni naturali antecedenti alla data di scadenza della validità dell'iscrizione sarà notificata agli Operatori Economici una comunicazione, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato all'atto dell'iscrizione, con richiesta di eventuale rinnovo;
6. All'istanza di rinnovo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

### **Articolo 15 – Verifiche sul possesso dei requisiti**

1. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione dagli operatori economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
2. Per condurre le verifiche, che potranno essere condotte a campione e anche solamente su alcuni dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici all'atto dell'iscrizione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di personale interno o anche di altri soggetti sia pubblici che privati debitamente autorizzati;

3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante condurre ispezioni presso le sedi lavorative dell'Operatore Economico con un congruo anticipo (giorni dieci lavorativi) e richiedere eventuali informazioni a precedenti committenti al fine di verificare l'autenticità delle dichiarazioni;

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'Operatore Economico a fornire eventuali dati e/o accessi richiesti dalla Stazione appaltante nelle forme previste dal presente Regolamento potrà condurre alla sospensione o alla cancellazione dello stesso dall'elenco, a seconda della gravità dell'inadempimento, con provvedimento motivato della Stazione Appaltante;

#### **Articolo 16 - Modalità di attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento**

1. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, a decorrere dal 01/09/2020 ed entro quindici giorni naturali e consecutivi, la stazione appaltante procederà alla formulazione di un ordine casuale degli operatori economici mediante un algoritmo del *software* utilizzato per la gestione informatica dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, la stazione appaltante procederà, per ogni affidamento pari o superiore a € 40.000,00, ad indicare nella determinazione a contrarre, oltre agli altri elementi previsti dalla procedura interna e dai disposti di legge, almeno i seguenti elementi:

- a. il numero di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento;
- b. l'identificazione della categoria di specializzazione e l'intervallo di importo che caratterizza il lavoro, il servizio o la fornitura da eseguire, con eventuale indicazione della qualificazione SOA richiesta in caso di lavori.

3. Sulla base degli elementi di cui alle lettere a. e b. del comma precedente, la stazione appaltante inviterà alla procedura d'affidamento gli operatori economici iscritti nella pertinente categoria e classe d'importo dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dell'ordine ottenuto per effetto di quanto al comma 1 e sulla base di quello cronologico per gli operatori economici iscritti dopo la data di attivazione.

4. Gli operatori economici che avranno avuto la possibilità di partecipare alle procedure di gara saranno collocati in fondo alla relativa graduatoria

5. Per gli affidamenti inferiori all'importo di € 40.000,00, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando l'operatore economico a cui affidare il contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture tra quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

#### **Articolo 17 – Sospensione dall'elenco di operatori economici**

1. La stazione appaltante procederà alla sospensione temporanea degli operatori economici per tutta la durata dell'istruttoria nei seguenti casi:
  - a. in caso di mancato riscontro di dati e/o documentazione richiesta e ritenuta essenziale al fine di vagliare la posizione dell'operatore economico nel caso quest'ultimo si riservi la produzione di quanto richiesto adducendo idonea motivazione e richiedendo ulteriore termine per la produzione;
  - b. quando sia in corso una procedura di fallimento e/o concordato preventivo;
  - c. quando sia ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante al fine di tutelare le proprie ragioni e comunque in casi ritenuti gravi e necessari
  - d. quando è superato il termine per il rinnovo e quest'ultimo non è avvenuto;
- 2.. La Stazione Appaltante, accertata la causa di sospensione, comunicherà all'operatore economico le ragioni di ciò e disporrà contestualmente una sua temporanea esclusione dall'elenco degli operatori senza che questi abbia nulla a pretendere invitando l'operatore economico a presentare, entro il termine di dieci giorni lavorativi (o termine superiore se ritenuto congruo e ragionevole dalla Stazione Appaltante), i dati richiesti;
- 3.. La sospensione, comunicata per iscritto all'Operatore Economico, avverrà per un termine ritenuto minimo per condurre a buon fine le procedure di verifica;
4. Alla conclusione del succitato procedimento di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà provvedere alla convalida della richiesta o, in caso di presenza di elementi ostativi a ciò, alla cancellazione dell'operatore nei modi e nelle forme previsti.
5. La Stazione Appaltante si riserva sin d'ora, nel caso di carenze documentali minori dovute a mere dimenticanze o necessità di rettifiche, di richiedere all'Operatore Economico di integrare / modificare quanto prodotto in modo informale senza attivare la procedura di sospensione fatto salvo emergano elementi tali da rendere il provvedimento strettamente necessario od opportuno.

#### **Articolo 18 – Cancellazioni dall'elenco di operatori economici**

1. La stazione appaltante procederà alla cancellazione degli operatori economici:
  - a) in caso di richiesta di cancellazione formulata tramite istanza formale comunicata per iscritto dall'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
  - b) comprovata assenza o sopravvenuta perdita, all'esito dell'istruttoria della stazione appaltante o dichiarata dall'operatore economico, di uno o più requisiti dichiarati in sede d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1 ove essi siano ritenuti essenziali per la permanenza all'interno dell'albo;
  - c) rifiuto ingiustificato o mancata produzione della documentazione necessaria alla comprova dei requisiti d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, entro il

termine fissato dalla stazione appaltante, che comunque non potrà essere inferiore a dieci giorni lavorativi;

- d) evidenza, all'esito dell'istruttoria, della presenza di dichiarazioni mendaci;
- e) emissione, da parte delle Autorità competente, di comunicazioni negative in materia di normativa antimafia o condanne penali e provvedimenti interdittivi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 s.m.i. che renda impossibile la contrattualizzazione di un rapporto;
- f) mancata risposta o carenza di idonea giustificazione, ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante, all'invito a presentare offerta per almeno tre volte in un biennio;
- g) esecuzione di prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede o con grave errore nell'esercizio delle prestazioni professionali.

2. La stazione appaltante, accertata la causa di cancellazione, comunicherà all'operatore economico le ragioni per cui procederà alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, ed inviterà l'operatore economico a presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione; trascorso tale termine, entro i successivi dieci giorni lavorativi (o termine superiore se ritenuto congruo e ragionevole dalla Stazione Appaltante), la stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, con provvedimento motivato da notificarsi a quest'ultimo, alla cancellazione dello stesso dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1; il provvedimento di cancellazione dovrà dare conto del mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico.

3. L'Operatore che abbia subito il provvedimento della cancellazione non potrà iscriversi all'elenco salvo dimostri, all'esito di apposita istanza formulata alla Stazione Appaltante, di aver provveduto a sanare definitivamente le condizioni ostative che avevano condotto al provvedimento di cancellazione o, nel caso il provvedimento espulsivo derivasse da altra motivazione, trascorso un lasso temporale pari ad almeno ventiquattro mesi dall'irrogazione dello stesso.

### **Articolo 19 – Responsabilità e doveri in capo all'Operatore Economico**

1.. L'Operatore Economico ha l'onere di monitorare ed aggiornare con cadenza regolare la propria posizione personale all'interno dell'elenco e, più in generale, ha l'onere di consultare il sito della Stazione Appaltante per ogni possibile aggiornamento;

2. L'Operatore Economico ha l'obbligo di conservare con la dovuta diligenza la propria *password* e, in ogni caso, la Stazione Appaltante non sarà in nessun caso responsabile per qualunque genere di danno, patrimoniale e non, di natura diretta o indiretta, che l'Operatore dovesse subire direttamente o verso eventuali terzi interessati a causa della non corretta conservazione dei dati di accesso all'elenco;

3. L'Operatore Economico, a prescindere dall'effettivo aggiornamento del formulario standard predisposto dalla Stazione Appaltante, ha comunque l'obbligo di segnalare in modo completo e tempestivo ogni eventuale indicazione prevista dalla legge in vigore al momento dell'atto dell'iscrizione o del rinnovo;

4. La Stazione Appaltante, in ogni caso, non risponde in caso di malfunzionamento del Portale e l'Operatore non potrà aver nulla a pretendere in tal caso;

5. Gli Operatori Economici, con la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco fornitori, si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla medesima, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente da parte dell'Operatore Economico.

5. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad irrogare all'Operatore la cancellazione o la sospensione dello stesso dall'Elenco, a seconda della gravità dell'evento, ed, altresì, in ogni caso si riserva sia la segnalazione all'Autorità competente sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, di natura diretta od indiretta, eventualmente subiti.

#### **Articolo 20. Gestore del Sistema**

Il Gestore del Sistema, il cui nome sarà indicato nel Portale, è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Portale e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema è, altresì, incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Portale nell'ambito delle procedure di iscrizione all'Elenco Fornitori e, in generale, delle RegISTRAZIONI di sistema.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Portale stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto della Stazione Appaltante, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

#### **Articolo 21 – Giurisdizione applicabile – Foro di competenza**

1. Per ogni controversia dovesse sorgere dall'applicazione del presente Regolamento si applica la legge italiana, senza riferimento alcuno alle norme di diritto internazionale privato in materia di conflitto di leggi;

2. Le parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 29 c.p.c., ad instaurare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione od efficacia del presente Regolamento, o comunque connessa o dipendente dallo stesso, esclusivamente avanti al foro di Venezia.

## **Articolo 22 – Trattamenti dei dati raccolti presso gli operatori economici – Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016**

### **1. Titolare del trattamento**

La Stazione Appaltante "Concessioni Autostrade Venete – CAV S.p.a.", con sede in Via Bottenigo 64/A 30175 Venezia – Marghera (la "**Stazione Appaltante**"), che può essere contattata via mail all'indirizzo [privacy@cavspa.it](mailto:privacy@cavspa.it), tratterà i dati personali di coloro che intendono iscriversi all'Elenco degli Operatori Economici societario e partecipare a procedure di gara secondo le modalità indicate nel presente Regolamento in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (il "**Regolamento Privacy**") e del D. Lgs. 169/2003 e s.m.i..

### **2. Tipologia di dati trattati dalla Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante raccoglie e tratta le categorie di dati personali indicati nel modulo di iscrizione forniti dagli Operatori Economici (gli "**Interessati**"), tra cui i dati identificativi e di contatto e i dati relativi a condanne penali e reati.

### **3. Finalità del trattamento**

La Stazione Appaltante tratta i dati personali per le seguenti finalità:

- a) valutazione del profilo professionale ai fini dell'affidamento dell'incarico;
- b) conformità alla normativa applicabile (con particolare riferimento al d.lgs 50/2016 s.m.i.) nonché per rispondere ad eventuali richieste di pubbliche autorità;

(le finalità dalla lettera a) e b) sono congiuntamente definite "Finalità di Valutazione").

I dati saranno inoltre trattati per:

- c) far valere e difendere i diritti della Stazione Appaltante;

(la finalità di cui alla lettera c) è detta "Finalità di Interesse Legittimo").

Il trattamento dei dati personali è necessario con riferimento alle Finalità di Valutazione, data la sua essenzialità al fine di determinare se l'Operatore Economico possa partecipare alla procedura di

affidamento e adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile (con particolare riferimento al d.lgs 50/2016 s.m.i.).

Qualora l'Operatore Economico non fornisca i dati personali necessari per le Finalità di Valutazione, non sarà possibile procedere alla valutazione del suo profilo da parte della Stazione Appaltante e conseguentemente all'ammissione all'interno dell'Elenco Operatori Economici.

#### **4. Fondamento giuridico del trattamento**

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla Sezione 3, lett. a) e b) è effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento Privacy, per adempiere ad un obbligo legale finalizzato alla iscrizione all'interno dell'Elenco Operatori Economici; il trattamento dei dati per la finalità di cui alle lett. c) è effettuato per il perseguimento dell'interesse legittimo delle Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del Regolamento Privacy.

#### **5. Modalità del trattamento**

I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative.

#### **6. Destinatari dei dati personali**

Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno dell'Unione Europea: (a) Gruppo Maggioli S.p.A. per la gestione e manutenzione del software e per la registrazione e conservazione dei dati nell'Elenco Operatori Economici; (b) Autorità competenti e soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati personali è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti; (c) terzi autorizzati ad espletare audit ovvero controlli di legge sulle autodichiarazioni.

Tali destinatari, a seconda delle circostanze, tratteranno i dati personali in qualità di titolari o responsabili del trattamento. Una lista completa dei responsabili del trattamento è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla Sezione 9 di seguito. I dati saranno inoltre trattati dal personale della Stazione Appaltante a ciò espressamente autorizzato.

#### **7. Trasferimento dati verso Paesi Extra UE**

I dati personali non sono trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati fuori dall'Unione europea.

#### **8. Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui alla Sezione 3. In ogni caso, con riferimento ai trattamenti dei dati personali per le finalità di cui alla Sezione 3, lettere a) e b) i dati personali saranno conservati per tutta la durata dell'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco e, successivamente, per un periodo massimo di 18 mesi, al

termine dei quali i dati saranno distrutti o resi anonimi, fatto salvo il caso in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile (Sezione 3, lett. b) e c)).

#### **9. Diritti dell'Interessato**

L'Operatore Economico potrà, in ogni momento e gratuitamente, mandando una e-mail [privacy@cavspa.it](mailto:privacy@cavspa.it), esercitare i seguenti diritti:

- (a) ottenere dalla Stazione Appaltante la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, ottenere l'accesso ai dati ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati;
- (b) verificarne l'accuratezza e richiederne la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti;
- (c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- (d) opporsi in tutto o in parte, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 6, par. 1 lettere e) e f); e
- (e) chiedere alla Stazione Appaltante la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui:
  - contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario alla Stazione Appaltante per verificare l'esattezza di tali dati;
  - il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  - benché la Stazione Appaltante non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati Le sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
  - si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti della Stazione Appaltante per continuare il trattamento.
- (f) ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati personali, laddove l'Operatore voglia trasferire i dati personali che lo riguardano a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Stazione Appaltante effettui il trattamento dei dati personali sulla base del Suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei Servizi ed i dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati.

Potrà reperire l'elenco completo dei Suoi diritti su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento Privacy, può sempre proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), o, se diversa, all'autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

#### **10. Responsabile della Protezione dei dati**

Il responsabile della protezione dei dati personali nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo e-mail [dpo@cavspa.it](mailto:dpo@cavspa.it). L'Operatore potrà visionare il testo dell'Informativa privacy costantemente aggiornata sul sito internet [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it)

## **ALLEGATO A**

### **CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER SERVIZI**

1. SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE
2. SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI TESORERIA
3. SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
4. SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE
5. SERVIZI DI COLLABORAZIONE PER COMMISSIONI DI CONCORSI E SELEZIONI
6. SERVIZIO DI SECURITY AGENT, BOND TRUSTEE E PAYING AGENT
7. SERVIZIO DI ARRANGER/BOOKRUNNER, RATING ADVISOR E DOCUMENTATION BANK
8. SERVIZIO DI MODEL AUDITING
9. SERVIZIO DI LISTING AGENT
10. SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONFORT LETTERS, BRING DOWN LETTERS SUL PROSPETTO DI QUOTAZIONE OBBLIGAZIONARIA
11. SERVIZIO DI DUE DILIGENCE ASSICURATIVA
12. SERVIZIO DI DUE DILIGENCE TRAFFICO
13. SERVIZIO DI DUE DILIGENCE TECNICA
14. SERVIZI CORRELATI AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
15. SERVIZI CONNESSI AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
16. SERVIZI INFORMATICI DI PROGETTAZIONE SOFTWARE, SVILUPPO, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE
17. SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE
18. SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE ED AFFINI

19. SERVIZI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE
20. SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
21. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
22. SERVIZI DI INGEGNERIA E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA
23. SERVIZI DI LAVANDERIA
24. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESAZIONE
25. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI
26. SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO
27. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
28. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO
29. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PULIZIA E DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, DEL NASTRO AUTOSTRADALE, DEI PIAZZALI E DELLE LINEE DI ESAZIONE
30. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO, CENTRALINI, TELEFONI FISSI E MOBILI
31. SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE PER PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE
32. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI INFORMATICHE
33. SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE INFORMATICI
34. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) ED IDRICO – SANITARI
35. SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI
36. SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE, ACQUEO E AEREO DI QUALUNQUE GENERE, COMPRESI I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON O SENZA AUTISTA E TAXI
37. SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO COMPRESI PRENOTAZIONE, EMISSIONE E PAGAMENTO BIGLIETTI, E SERVIZI PER MISSIONI DEL PERSONALE
38. SERVIZI ALBERGHIERI E RICETTIVI
39. SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI E ATTIVITA' CONNESSE
40. SERVIZI DI LOCAZIONE SALE
41. SERVIZI DI CATERING
42. SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER ESODI E REINDIRIZZAMENTI

43. SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA CON PRESIDIO SSM (SOCCORSO MECCANICO)
44. SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA CON PRESIDIO SANITARIO
45. SERVIZI DI RATING
46. SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
47. SERVIZI DI RICERCA DI MERCATO E SONDAGGIO DELL'OPINIONE PUBBLICA
48. SERVIZI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO PACCHI
49. SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE
50. SERVIZI DI SDOGANAMENTO
51. SERVIZI DI STIMA PERITALE IMMOBILI
52. SERVIZI EDITORIALI, DI STAMPA, PUBBLICAZIONE E GRAPHIC DESIGNER
53. SERVIZI DI STUDIO DEL TRAFFICO
54. SERVIZI DI TRADUZIONE
55. SERVIZI DI VIGILANZA (ANCHE ARMATA), SORVEGLIANZA E CUSTODIA
56. SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA E APPROVVIGIONAMENTO VALORI E GESTIONE CASSE AUTOMATICHE
57. SERVIZI DI CONTAZIONE VALORI
58. SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGIO E CONTROLLO DEL TRAFFICO
59. SERVIZI DI MANUTENZIONE ETILOMETRI, AUTOVELOX, APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE ED APPARECCHIATURE SPECIALI
60. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASSEFORTI
61. SERVIZI NOTARILI
62. SERVIZI PER IL WEB
63. SERVIZI PER LA GESTIONE E RECUPERO CREDITI
64. SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE
65. SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, STAMPANTI, PLOTTER, MONITORAGGIO E ACCOUNTING, SISTEMI SOFTWARE CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
66. SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
67. SERVIZI DI SOLLEVAMENTO PERSONE, ASCENSORI, SCALE MOBILI E SIMILI
68. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
69. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUTOMEZZI

## **ALLEGATO B**

### **CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER FORNITURE**

1. AUTOVELOX
2. ETILOMETRI
3. RILEVATORE TOP CRASH
4. RADIO PORTATILI
5. APPARECCHIATURE PER LA CONTAZIONE DEL DENARO
6. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
7. ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE:  
ALLESTIMENTI TENDONI, PALCHI, TRIBUNE
8. BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE RELATIVE  
ALL'ISTRUZIONE, ALL'ASSISTENZA, AL VOLONTARIATO, ALLA RICREAZIONE, ALLA  
CULTURA, ALLO SPORT, A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O ALTRE NECESSITA'  
DERIVANTI DA COMPITI ISTITUZIONALI O DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
9. ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICIO
10. ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE, TELECAMERE E ACCESSORI
11. ATTREZZATURE PER IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO
12. ATTREZZATURE PER IMPIANTI DI TRASMISSIONE RADIO
13. ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMMOBILI
14. ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI
15. ATTREZZATURE PER MISURAZIONI E RICERCHE
16. AUTOMEZZI
17. BENI RELATIVI A CONTRASSEGNI LEGALI, SIGILLI, BOLLI, FRANCOBOLLI,  
ALTRI VALORI BOLLATI
18. BIGLIETTI E ATTESTATI DI TRANSITO PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
19. CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE
20. CARTUCCE INK JET E LASER PER STAMPANTI
21. CARBURANTE E LUBRIFICANTE
22. GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI, BUFFET E ALTRE OCCASIONI
23. BENI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,  
CONGRESSI, CONFERENZE O SEMINARI, RIUNIONI, MOSTRE, ACCOGLIENZA DI  
DELEGAZIONI
24. HARDWARE
25. IMPIANTI SICUREZZA

26. ACQUA
27. LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI DI OGNI GENERE, ANCHE IN ABBONAMENTO, SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE INFORMATICO
28. STOVIGLIE E TOVAGLIATO MONOUSO
29. VESTIARIO/DIVISE
30. VESTIARIO/DPI
31. VESTIARIO/CALZATURE
32. MATERIALE ELETTRICO/ELETTRONICO
33. MATERIALE FERRAMENTA/UTENSILERIA
34. MATERIALE PER SICUREZZA E ANTINCENDIO
35. MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE STRADE
36. MATERIALE ASSORBENTE
37. KIT AUTOTRASPORTATORE
38. MATERIALE PER SEGNALETICA
39. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
40. SEGNALETICA PER FURGONI
41. LAMPADE
42. TORCE
43. MATERIALE PROMOZIONALE E SIMILARI
44. MATERIALE VIVAISTICO
45. PRODOTTI IGIENICI E SANITARI
46. PRODOTTI PETROLIFERI
47. QUADRI ELETTRICI
48. SALE DA DISGELO
49. SOFTWARE E RELATIVI AGGIORNAMENTI
50. SOFTWARE DICHIARATIVI FISCALI - COMPILAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI
51. RAPPRESENTANZA
52. STAMPATI E MODULISTICA
53. TELEFONI E IMPIANTI TELEFONICI

## **ALLEGATO C**

### **CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAVORI**

- OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
- OG 4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
- OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
- OG 8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
- OG 9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- OG 10- IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- OG 11- IMPIANTI TECNOLOGICI
- OG 12- OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
- OG 13- OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
- OS 1 - LAVORI IN TERRA
- OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
- OS 7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
- OS 8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
- OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
- OS 10 -SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
- OS 11 -APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
- OS 12-B BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
- OS 13 -STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
- OS 15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
- OS 16 - IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
- OS 17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
- OS 18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
- OS 19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO
- OS 20-A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

- OS 20-B INDAGINI GEOGNOSTICHE
- OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
- OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO
- OS 26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
- OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
- OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
- OS 34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ
- OS 35 – INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE